

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università luav di Venezia

decreto rettorale

Indizione delle elezioni dei componenti interni del collegio di disciplina dell'Università luav di Venezia per il triennio accademico 2019/2022

AFFARI ISTITUZIONALI/MB/VG

il rettore

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 2;

visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare gli articoli 18 e 41;

visto il regolamento per la composizione e il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari, emanato con decreto rettorale 26 settembre 2019 n. 449 ed entrato in vigore il giorno 11 ottobre 2019, e in particolare gli articoli 2 e 3;

ritenuta la necessità di procedere alla costituzione del collegio di disciplina dell'Università luav secondo la nuova composizione definita dallo statuto e dal regolamento sopra menzionato;

considerato che, al fine rendere la procedura elettorale più rapida ed efficace nonché coinvolgere un maggior numero di elettori nelle operazioni di voto, è possibile prevedere l'utilizzo di una procedura per il voto elettronico da remoto idonea a garantire l'anonimato e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati;

considerato che per le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti a ciascun corso di laurea e di laurea magistrale per la costituzione del senato degli studenti tenutesi il 16 e 17 aprile 2019 è stata già utilizzata con successo la procedura informatica Eligo fornita da ID Technology srl;

rilevata la possibilità e l'opportunità di utilizzare la medesima procedura informatica a supporto delle elezioni dei componenti interni del collegio di disciplina

decreta

articolo 1 (indizione delle elezioni)

1 Sono indette le elezioni dei seguenti componenti interni del collegio di disciplina dell'Università luav di Venezia per il triennio accademico 2019/2022:

- a) un professore ordinario, con funzioni di presidente;
- b) due professori ordinari con funzioni di supplenti.

2 Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno **mercoledì 27 novembre 2019** dalle ore **9.00** alle ore **18.00**.

articolo 2 (organi e strutture elettorali)

1 La commissione elettorale è composta da:

- Matelda Reho, professore ordinario
- Fabio Peron, professore associato
- Maela Bortoluzzi, personale tecnico-amministrativo con funzioni di segretaria della commissione.

2 Alla commissione elettorale sono affidati i seguenti compiti:

- a) curare ogni iniziativa utile all'informazione del procedimento elettorale;
- b) verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
- c) valutare gli eventuali ricorsi;
- d) proclamare gli eletti che saranno successivamente nominati con decreto del rettore.

3 La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.

4 L'ufficio elettorale è costituito dal servizio responsabile del procedimento elettorale.

5 All'ufficio elettorale sono affidati i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature;
- b) verificare l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo;
- c) pubblicare gli elenchi elettorali e gli esiti delle votazioni;
- d) organizzare la predisposizione della procedura elettorale per lo svolgimento delle votazioni con modalità elettronica da remoto;
- e) garantire il supporto alla commissione elettorale.

articolo 3 (elettorato attivo e passivo)

1 L'elettorato attivo per le cariche di cui al precedente articolo 1, comma 1, spetta a tutti i professori ordinari, associati e ai ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo alla data di svolgimento delle elezioni.

2 Sono esclusi dall'elettorato attivo:

- a) i docenti che si trovano in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
- b) i docenti collocati fuori ruolo;
- c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
- d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.

3 L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.

4 Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, i docenti che:

- a) non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- b) siano collocati fuori ruolo;
- c) siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
- d) versino in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge.

articolo 4 (candidature)

1 I professori ordinari dell'ateneo che intendano candidarsi alla carica di componente interno del collegio di disciplina devono presentare formale candidatura, compilando il modulo allegato al presente provvedimento (allegato 1 di pagine 1),

2 La candidatura deve essere formalmente presentata alla commissione elettorale tramite l'ufficio elettorale **entro le ore 12.00 del 13 novembre 2019** con una delle seguenti modalità:

- a) personalmente al servizio affari istituzionali, sede dell'ufficio elettorale;
- b) via email all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it esclusivamente in formato .pdf corredandole della copia del documento d'identità.

3 L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale.

Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, nel sito web di ateneo e presso la sede del seggio elettorale.

4 Per procedere con il regolare svolgimento delle elezioni deve essere presentata almeno una candidatura. Qualora, entro il termine previsto, non pervenga alcuna candidatura, il presidente del collegio e i due membri supplenti saranno designati secondo le modalità definite per l'individuazione dei componenti esterni di cui all'articolo 4 del regolamento citato in premessa.

articolo 5 (incompatibilità)

1 Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6 del regolamento citato in premessa, i componenti del collegio di disciplina non possono essere membri del senato accademico o del consiglio di amministrazione dell'Università Iuav.

2 Nel caso in cui l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo deve farne cessare la causa entro tre giorni dall'esito elettorale.

articolo 6 (elenchi elettorali)

1 Gli elenchi dell'elettorato attivo sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale.

2 Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al direttore generale che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentiti gli uffici competenti, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1 Le elezioni dei componenti interni del collegio di disciplina si svolgono tramite votazione elettronica da remoto.

2 Le modalità di votazione sono pertanto le seguenti:

- l'ufficio elettorale prima delle votazioni comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla procedura informatica;
- all'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura delle elezioni ogni elettore può collegarsi alla procedura informatica per l'espressione del voto mediante un idoneo dispositivo elettronico (pc, tablet, smartphone);
- l'elettore viene identificato dalla procedura informatica mediante le medesime login e password utilizzate per l'accesso alla posta elettronica istituzionale;
- in seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.

3 Non risulta pertanto necessaria la costituzione del seggio elettorale.

articolo 8 (validità delle votazioni)

1 Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

2 Qualora il quorum non sia stato raggiunto ne viene data tempestiva informazione tramite il sito web di ateneo e si procede alla designazione dei componenti interni con la stessa procedura prevista per i docenti esterni di cui all'articolo 4 del regolamento citato in premessa.

articolo 9 (scrutinio)

1 Al termine delle operazioni di voto il gestore della procedura informatica provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale procede con la collazione dei dati e al computo dei voti.

2 Concluse le operazioni di computo dei voti, l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni.

articolo 10 (risultati delle votazioni)

1 Risultano eletti quale presidente del collegio di disciplina il candidato che riporta il maggior numero di voti e quali componenti supplenti coloro che si collocano al secondo e terzo posto per numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato che ha la maggiore età anagrafica.

2 Qualunque elettore può proporre ricorso alla commissione elettorale entro tre giorni dalla data di pubblicizzazione dei risultati da parte dell'ufficio elettorale.

3 La commissione elettorale, decorsi tali termini, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del rettore.

articolo 11 (norme finali)

1 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.

2 Il servizio affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della diffusione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università Iuav di Venezia

il rettore
Alberto Ferlenga